

Codice A1610A

D.D. 9 ottobre 2015, n. 440

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. BORRIANA (BI) - Richiedente: Bof Luca - Variante c.o. per ampliamento fabbricato di civile abitazione a seguito crollo di muratura portante. f.4, mapp. 198. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 139/2010, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente

Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex. L.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

Data

Classificazione 11.100.474/2015A

Rif. n. 25026/1610A del 05/08/2015
29409/1610A del 11/09/2015

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: BORRIANA (Bi) – f. 4, mapp. 198
Intervento: Variante c.o. per ampliamento fabbricato di civile abitazione a seguito
crollo di muratura portante.
Istanza: Bof Luca

Esaminata l'istanza in oggetto qui pervenuta dal Comune di BORRIANA in data 05/08/2015 con nota n. 2243 del 09/07/2015, e la successiva integrazione qui pervenuta dal richiedente in data 11/09/2015 con nota del 10/09/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nei lavori di variante per l'ampliamento di un fabbricato ad uso civile abitazione necessari a seguito del crollo della muratura portante,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classificazione 11.100.474./2015A

visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità , a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,

verificato che il Comune di BORRIANA non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell' ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett.c) - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del D.Lgs 42/2004 – Fascia di rispetto del Torrente Oremo,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia,

vista la precedente autorizzazione regionale rilasciata con Determinazione n. 598 del 21/11/2013 e le esplicite condizioni di attuazione in essa indicate,

tenuto conto che gli interventi di ampliamento del manufatto previsti si integrano in coerenza con il contesto paesaggistico circostante in quanto è previsto il ricorso a tipologie architettoniche e all'uso di materiali propri della tradizione costruttiva locale,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a **condizione** che:

- siano mantenute e recepite le prescrizioni contenute nella precedente Determinazione n. 598 del 21/11/2013.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di

Classificazione 11.100.474/2015A

cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Sandra GILIO



Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni PALUDI





*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

SOPRINTENDEZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA VERBANO-CUSIO-
OSSOLA E VERCELLI



Torino 12 OTT. 2015

Spett. Regione Piemonte
Settore Valorizzazione del Paesaggio
Via Avogadro 30
10121 - TORINO

p.c. Comune di Borriana
piazza Mazzini 80
13872 BORRIANA (BI)

Prot. n. 15152-34.10.06/97

Risp.

Vs prot. n. 301471610 del 17/09/15

Ns pot. n. 14004/CN del 18/09/15

All.

OGGETTO: **BORRIANA (BI):** D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"
Parte III, 146 comma 5 - D.P.R. 139 del 09/07/2010 "Regolamento recante procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica"
Istanza: Bof Luca
Intervento: **Variante in c.o. per ampliamento fabbricato di civile abitazione per crollo
di muratura portante**
Indirizzo sito oggetto di intervento: via Lamarmora 68

Vista la relazione paesaggistica e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte in cui si richiamano le condizioni espresse
nella determina del 21/11/2013 n.598;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del
D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico,
questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti,
avallando le prescrizioni date dalla Regione Piemonte, esprime **parere favorevole** al progetto qui pervenuto.

Codesta Amministrazione comunale dovrà accertare nuovamente, prima del rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, che l'intervento in oggetto rientri nei disposti del D.P.R. 139/2010;

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento
autorizzativo.

L'Incaricato dell'Istruttoria
arch. Cristina Natoli/at



IL SOPRINTENDENTE
arch. Luisa Papotti

